REGOLAMENTO (CEE) N. 2466/70 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1970
che fissa le restituzioni all'esportazione per taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69 (2), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 11 bis del regolamento n. 159/66/CEE, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro ; che deve essere tenuto conto altresì delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione ; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo ;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione ;

considerando che attualmente i limoni, le mandorle sgusciate, le nocciole sgusciate, le noci in guscio, le arance dolci fresche, i mandarini freschi, le uve prodotte in serra e le mele possono essere oggetto di esportazioni economicamente importanti ;

considerando che, quando per l'esportazione di detti prodotti il Canale di Suez non può essere utilizzato, la deviazione per il Capo di Buona Speranza comporta delle spese di trasporto supplementari ; che è quindi giustificato il fatto di aumentare di conseguenza la restituzione nei casi in cui il trasporto deve essere effettuato per l'itinerario anzidetto ;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale dei mercati, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, induce a fissare la restituzione come indicato in appresso ;

considerando che il Comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate nell'allegato.

2. Per le mele, quando queste sono convogliate verso la loro destinazione per la via del Capo di Buona Speranza, l'ammontare previsto all'allegato è maggiorato di 3 unità di conto per 100 chilogrammi netto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.
(3) GU n. I. 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 dicembre 1970 che fissa le restituzioni all'esportazione per taluni ortofrutticoli

(u.c./100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione
08.02 A I	Arance dolci, fresche	4,00
ex 08.02 B	Mandarini freschi	4,00
ex 08.02 C	Limoni freschi	1,44
ex 08.04 A I	Uve da tavola fresche, prodotte in serra	16,00
ex 08.05 A II	Mandorle sgusciate	4,00
ex 08.05 B	Noci in guscio	8,00
ex 08.05 F	Nocciole sgusciate	4,00
08.06 A II	Mele, escluse le mele da sidro :	
	— per le esportazioni verso i paesi e territori africani, i paesi della penisola arabica e la Siria	3,00